

Conto
che torna

a cura di
Raffaele
Marcello*

Sul «libretto» chi usa l'auto

In quali casi è obbligatoria l'annotazione sulla carta di circolazione degli utilizzatori abituali dei veicoli? Laura Esposito (Napoli)

Con la Legge n. 120/2010 è stata riformata la disciplina del Codice della strada, contenuta nel D.Lgs. n. 285/92. In particolare l'art. 12, comma 1 della citata Legge ha introdotto, all'art. 94 del predetto Decreto, il nuovo comma 4-bis che prevede l'obbligo di effettuare l'annotazione sulla carta di circolazione e nell'Archivio Nazionale dei veicoli nel caso in cui un soggetto diverso dall'intestatario disponga di un veicolo per più di 30 giorni. Tale obbligo scatta dal 3 novembre 2014. Nel caso dei rapporti tra società, soci e dipendenti, la questione diventa più complessa. La Motorizzazione è intervenuta lunedì 27 ottobre con una circolare di chiarimento (circolare prot. n. 23743), limitando significativamente l'ambito applicativo di tale obbligo. L'uso del veicolo aziendale per finalità miste, personali e aziendali, origina un cosiddetto *fringe benefit*, vale a dire una retribuzione in natura da valorizzare opportunamente e sottoporre a tassazione in capo al dipendente/amministratore che ne beneficia. Circa gli obblighi di comunicazione della auto in comodato la circolare in oggetto ha chiarito che il comodato (quindi l'obbligo di comunicazione) sussiste quando c'è un utilizzo "esclusivo e personale" e "a titolo gratuito" dell'auto. Il che è escluso nel caso del *fringe benefit* (qui non c'è la gratuità, essendo una retribuzione in natura) né in quello del mezzo di servizio condiviso tra più dipendenti né nell'utilizzo promiscuo, posto che in tale ultima ipotesi non solo viene meno l'esclusività e la personalità dell'utilizzo del veicolo aziendale, ma anche la continuità temporale dello stesso.

*Componente Cudcec
scrivere a r.marcello

@marcellocommercialisti.it